



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000192/07

Roma, 12 aprile 2007

- Alle Federazioni Sportive Nazionali
- Alle Discipline Sportive Associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI

Loro Sedi

Oggetto: 1) Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2007, n. 41, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive" (modifica all'art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 - in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo – interventi per l'impiantistica sportiva).

2) Disegno di Legge – A.S. 1452 – recante "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza".

1) E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 80 del 5 aprile 2007 il testo del decreto legge in oggetto, coordinato con la legge di conversione.

Il provvedimento, che si compone di dodici articoli, ha apportato delle sostanziali modifiche al decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, al decreto legge 17 agosto 2005, n. 162 (c.d. decreto Pisanu), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, nonché alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, al fine di determinare nuove misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi e di rendere più severe, efficaci ed effettive, quelle già previste nell'attività di lotta e contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni calcistiche.

In particolare, **l'articolo 1** prevede alcune specifiche misure finalizzate a garantire la sicurezza nell'ambito degli impianti sportivi ove si disputano competizioni calcistiche.

A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo in esame statuisce che, fino a quando non saranno realizzati gli interventi strutturali ed organizzativi richiesti al fine di consentire la concreta esecuzione di quanto disposto dall'art. 1 – quater del decreto – legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio devono svolgersi, negli stadi non a norma, in assenza di pubblico.

In altri termini, le partite di calcio devono disputarsi senza la presenza di pubblico in tutti gli stadi la cui capienza sia superiore alle diecimila unità (settemila e cinquecento unità a decorrere dalla stagione calcistica 2007 – 2008, ex. art. 11 – quater D.L. 8/07) fino al momento in cui non saranno adottate le misure di cui al citato art. 1 – quater del D.L. 28/03, vale a dire fino a quando i titoli di accesso agli impianti medesimi non saranno numerati e gli impianti non saranno dotati di varchi muniti di metal detector (c.d. tornelli) presidiati da personale appositamente incaricato con verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso, di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico, sia all'interno che nelle immediate vicinanze dell'impianto, nonché di mezzi di separazione tali da impedire ai sostenitori delle due squadre di invadere il campo o di venire in contatto tra loro.

Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, conformemente alle indicazioni all'uopo impartite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito ai sensi dell'articolo 1 – octies del suddetto decreto legge n. 28/03.

Pur tuttavia, nell'ipotesi in cui lo stadio risulti almeno dotato degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 – quater del citato decreto n. 28/03 (vale a dire titoli di accesso numerati, varchi muniti di metal detector - c.d. tornelli -, mezzi di separazione per le opposte tifoserie), può essere consentito l'accesso dei soggetti che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore rispetto all'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che i medesimi non debbono risultare destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Il secondo comma dell'articolo 1 introduce il comma 7 bis, dopo il comma 7, nell'ambito dell'art. 1 – quater del decreto legge 28/03. La norma in argomento prevede espressamente il divieto, in capo alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio, di porre in vendita o di cedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi in cui tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa.

Inoltre, viene contestualmente interdetta la possibilità di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica, titoli di accesso in numero superiore a quattro.

L'eventuale violazione di tali prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste dal comma 5 dell'articolo 1 – quinquies del citato decreto legge 28/03 (trattasi di sanzioni amministrative pecuniarie).

I suddetti divieti (di cui al ripetuto comma 7 bis dell'articolo 1 – quater del decreto 28/03) – dispone il comma terzo dell'articolo in questione - si applicano alle competizioni calcistiche programmate per i giorni successivi rispetto all'entrata in vigore del presente provvedimento. Ciò premesso, i titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

Il comma 3 – bis del presente articolo, inserito, in sede di conversione, insieme al comma 3 – ter, 3 - quater ed al comma 3 – quinquies, stabilisce che la richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi sopraindicati deve essere corredata dalla contestuale presentazione di valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

Peraltro, ai sensi del comma 3 – ter, per poter accedere all'interno dell'impianto lo spettatore deve contestualmente esibire, oltre al biglietto nominativo, anche un valido documento di identità. Il personale addetto agli impianti sportivi, infatti, è tenuto a negare l'accesso a chi non sia provvisto di valido titolo di accesso, nonché a chiunque risulti sprovvisto di valido documento di identità.

Il comma 3 – quater prevede, nei confronti del personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che ometta di osservare le suddette disposizioni, la comminazione, da parte del prefetto, salvo che il fatto integri gli estremi di un reato, di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra i 5.000 ed i 20.000 euro.

Ai sensi del comma 3 – quinquies, infine, le società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso, che adibiscano al servizio di cui sopra personale nei cui confronti è stata irrogata la suddetta sanzione, sono a loro volta soggette alla comminazione, da parte del prefetto della provincia in cui le medesime hanno la sede legale o operativa, di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra 20.000 e 100.000 euro.

L'articolo 2 apporta delle modifiche agli articoli 6 e 6 – quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

In particolare, con l'intervento relativo al comma 1 dell'articolo 6 della legge 401/89, il divieto – che può essere disposto dal questore - di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, è ora applicabile anche a coloro i quali commettono il reato di cui all'articolo 6 – ter della legge 401/89, così come novellato dall'art. 3 del presente decreto, nonché nei confronti di coloro i quali abbiano tenuto, sulla base di quanto risulta da elementi oggettivi, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero tale da porre in pericolo la pubblica sicurezza in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

Il divieto in parola può essere, altresì, decretato, in virtù della previsione di cui al comma 1, lettera a bis, inserita in sede di conversione, anche nei confronti di un soggetto minore di anni diciotto che abbia, però, compiuto quattordici anni; il relativo provvedimento deve essere notificato a coloro i quali esercitano la potestà genitoriale.

Si rammenta, inoltre, che il divieto in argomento può essere ordinato anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione Europea per le manifestazioni sportive che si disputano in Italia.

Il suddetto divieto, per effetto della modifica concernente il comma quinto dell'articolo 6 della legge 401/89, non può avere una durata inferiore ad un anno e superiore a cinque anni. E' stato, dunque, introdotto anche un termine minimo di durata per il divieto de quo, mentre quello massimo è stato elevato.

Con l'intervento di cui al comma sesto dell'articolo 6 della citata legge, si è avuto un inasprimento delle sanzioni previste in caso di inosservanza del divieto medesimo. Infatti, l'eventuale contravventore è, ora, punito con la reclusione da uno a tre anni, più la multa da 10.000 a 40.000 euro.

Le modifiche di cui all'articolo 6 della legge in parola hanno altresì interessato, da ultimo, il comma 7. Il nuovo comma 7 obbliga il giudice (prima si trattava di una scelta rimessa alla sua mera discrezionalità) a disporre, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, anche il divieto di accesso nei luoghi di cui al predetto comma 1 nonché l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni.

Il giudice, inoltre, può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1 – bis lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi suddetti è immediatamente esecutivo.

Il comma secondo del presente articolo ha determinato la statuizione, in seno all'art. 6 – quater della legge 401/89, di un nuovo, ulteriore comma, il comma 1 –bis. La disposizione de qua si riferisce agli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (i c.d. "stewards"). In particolare, fermo restando il dovere per le società di attribuire tale incarico a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la norma dispone che, qualora le società medesime non ottemperassero a tale obbligo, sono soggette all'irrogazione, da parte del prefetto della provincia in cui la società ha la propria sede legale o operativa, di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra 20.000 e 100.000 euro.

L'articolo 2 – bis del provvedimento legislativo in oggetto, introdotto nel corso dell'iter di conversione, dispone il divieto di introdurre ed esporre, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.

La violazione di tale divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Viene, inoltre, effettuato espresso richiamo anche al divieto di cui all'art. 2, comma 1, del D. L. 122/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/93, che si riferisce ai soggetti che compiano atti in ragione dei quali debba ritenersi facciano parte di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 654/75 (ovvero organizzazioni finalizzate all'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi) o che, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

L'art. 2 – ter, anch'esso inserito in sede di conversione, stabilisce norme concernenti il personale addetto agli impianti sportivi.

Pertanto, in ordine al personale suddetto (c.d. stewards), un decreto del Ministro dell'interno definirà in tempi brevi (60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione) requisiti e modalità di selezione e formazione del personale privato addetto alla vigilanza (addetto, cioè, al servizio di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del Regolamento d'uso degli impianti medesimi).

Il medesimo decreto dovrà definire anche le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine.

Le società sportive, incaricate dei servizi precedentemente indicati, sono tenute a comunicare i nominativi del personale, da impiegare nell'espletamento dei servizi medesimi, al prefetto della provincia; quest'ultimo, laddove constati la mancanza dei suddetti requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.

Con **l'articolo 3** vengono apportate delle variazioni agli articoli 6 – bis e 6 – ter della legge 401/89.

Quanto all'articolo 6 - bis, l'intervento ha riguardato la riscrittura del comma primo, con l'ampliamento della fattispecie di reato ivi prevista: infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo concreto per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Ciò premesso, risulta evidente che, per effetto di questa nuova previsione, integra gli estremi del reato in argomento non solo il lancio, ma anche l'utilizzo, tale da arrecare concreto pericolo per le persone, di tutti gli oggetti precedentemente menzionati.

Inoltre, ai fini dell'applicabilità della norma in argomento, la condotta criminosa può concretarsi non solo e semplicemente nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ma anche nelle immediate adiacenze ai suddetti luoghi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento delle manifestazioni sportive, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa.

In questa maniera, dunque, viene esteso l'ambito logistico di operatività della presente legge, ma anche l'ambito cronologico.

Rilevante è, infine, l'inasprimento delle sanzioni previste per tale reato, essendo stata disposta la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, la pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva, mentre è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

Inoltre, ai sensi del comma 1 – bis del presente articolo, viene stabilito, con riferimento al comma 2 dell'art. 6 – bis della L. 401/89 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, che chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, abbia a superare indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, abbia ad invadere il terreno di gioco, è ora punito, indipendentemente che dal fatto possa derivare un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1000 a 5000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.

Tale ultima norma, pertanto, introdotta nel corso dell'iter di conversione, è finalizzata ad inasprire le sanzioni previste in relazione alla cosiddetta "invasione di campo". Inoltre, la citata condotta viene ora punita per il solo fatto di essere stata posta in essere, a prescindere che da essa si sia determinata una situazione di concreto pericolo per le persone.

In ordine all'intervento di cui all'articolo 6 – ter della legge 401/89, si segnala che, anche relativamente all'ipotesi ivi contenuta, vi è stato un ampliamento della fattispecie di reato. La norma, infatti, così come novellata dal comma secondo del presente articolo, punisce il possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile, nonché di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.

La condotta colpevole, poi, può realizzarsi non più solo nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, ma anche nelle immediate adiacenze dei medesimi luoghi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa.

Significativo anche l'inasprimento delle sanzioni all'uopo previste (la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 1000 a 5000 euro).

L'articolo 3 – bis, inserito in sede di conversione, apporta una modifica all'art. 635 del codice penale mediante la determinazione di una ulteriore circostanza aggravante riferita al reato di danneggiamento. In altri termini, il reato di danneggiamento è aggravato qualora il fatto di cui al citato articolo del codice penale sia posto in essere sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'articolo 4 reca delle variazioni all'articolo 8 ed all'art. 8 – bis della legge 401/89.

Il primo intervento riguarda il comma 1 – bis dell'articolo 8 della suddetta legge.

Sulla base di tale modifica l'arresto è, ora, consentito non solo nei casi di cui all'articolo 6 – bis, comma 1, e di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, della L. 401/89, ma anche nell'ipotesi, in precedenza analizzata, di cui all'articolo 6 – ter della stessa legge, e, peraltro, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 della legge 401/89 e consistente nell'obbligo di comparire personalmente, una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive. L'arresto è, altresì, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 della legge 401/89.

Molto importante è anche l'intervento che interessa l'articolo 8, comma 1 – ter, della citata legge in base al quale è stata modificata la norma relativa alla cosiddetta "flagranza differita". E', ora, possibile considerare lo stato di flagranza e, dunque, procedere all'arresto del reo entro le quarantotto ore (non più trentasei ore) successive al verificarsi del fatto, sulla base di documentazione video fotografica (e solo di essa; è stato, infatti, eliminato ogni riferimento ad altri elementi oggettivi) dalla quale emerga con evidenza l'autore del fatto medesimo.

Inoltre, è disposta l'applicazione delle misure coercitive, anche al di fuori dei limiti di pena ex art. 274 e 280 c.p.p., quando l'arresto sia stato eseguito a causa della violazione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della legge 401/89.

Il comma 2 dell'articolo in oggetto, emendato in sede di conversione, apporta, poi, una importante modifica all'articolo 1 – bis del D. L. 28/03.

Tale norma, infatti, statuisce che le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 – ter ed 1 – quater, della legge 401/89 hanno efficacia fino al 30 giugno 2010.

In altri termini, l'efficacia della norma che prevede l'arresto in flagranza anche nel momento successivo alla commissione del fatto (c.d. "flagranza differita", estesa sino alle 48 ore successive al compimento del fatto medesimo) è stata prorogata fino al 30 giugno 2010 (era, invece, previsto potesse spiegare i propri effetti fino al 30 giugno 2007).

Infine, la possibilità di procedere con giudizio direttissimo, salva la necessità di speciali indagini, ai sensi dell'articolo 8 – bis della L. 401/89, è ora consentita anche per i predetti reati, indicati nell'articolo 6 – ter della L. 401/89.

L'articolo 5 stabilisce un'integrazione del sistema sanzionatorio predisposto per la violazione del regolamento d'uso degli impianti.

In particolare, si segnala un inasprimento delle sanzioni previste per chi abbia a violare il citato regolamento d'uso di cui all'art. 1 – septies del decreto 28/03.

Infatti, chiunque si introduca negli impianti al di fuori dei casi consentiti e di cui all'articolo 1 – quinquies, comma 7, del decreto legge 28/03, in violazione del rispettivo regolamento d'uso, o si trattenga quando invece dovrebbe allontanarsi, può subire, oltre alla sanzione all'uopo prevista (sanzione amministrativa pecuniaria, elevata da 100 a 500 euro), anche il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 401/89, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

L'articolo 6 concerne le cosiddette misure di prevenzione.

Il primo comma dell'articolo in argomento inserisce, ex novo, l'art. 7 – ter nell'ambito della legge 401/89. Secondo tale disposizione le misure di prevenzione disposte dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti dei soggetti indiziati di

aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della legge 401/89.

In particolare, nei confronti di tali soggetti – dispone il secondo comma dell'articolo de quo - può essere applicata la misura di prevenzione patrimoniale consistente nella confisca dei beni rientranti nella loro disponibilità e suscettibili di agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il primo comma dell'**articolo 7** apporta, attraverso la determinazione dell'art. 583 – quater, una importante modifica al Codice Penale in materia di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Ciò premesso, in virtù del citato intervento normativo operato in sede di conversione, con la nuova formulazione dell'art. 583 – quater c.p. è previsto che, nell'ipotesi di lesioni personali cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni.

Con il comma secondo dell'articolo in argomento vengono apportate delle modifiche all'art. 339 c.p. in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, viene stabilito che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 339 c.p. (circostanze aggravanti del predetto reato) si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, ivi compresi gli artifici pirotecnici.

L'articolo 8 statuisce importanti prescrizioni nei confronti delle società sportive, al fine di troncare quei rapporti perniciosi che possono prodursi tra le stesse ed i tifosi e/o gruppi di tifosi. Il comma primo dell'articolo in esame, infatti, vieta alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsivoglia natura, ivi compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 401/89 o di cui alla legge 1423/56, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. E', contestualmente, fatto obbligo alle società sportive di non corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salva la deroga prevista dal successivo comma quarto del medesimo articolo.

Onde agevolare l'attuazione della predetta norma, spetta al Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, definire, con decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, le modalità di verifica, da effettuarsi tramite la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al suddetto comma per i nominativi comunicati dalle società sportive.

Alle società che non dovessero osservare i suddetti divieti, il prefetto della provincia in cui la società ha la sede legale commina la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra 50.000 e 200.000 euro.

Il comma quarto dell'articolo in esame consente, tuttavia, alle società sportive di stipulare contratti e convenzioni, in forma scritta, con associazioni legalmente riconosciute ed aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica del CIO. I suddetti contratti e convenzioni devono avere ad oggetto progetti di interesse comune volti alla realizzazione delle predette finalità statutarie.

E', altresì, consentita alle società medesime la stipulazione di contratti e convenzioni aventi ad oggetto progetti di interesse comune finalizzati al sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive, aventi i medesimi fini statutari.

Eventuali contratti e convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati soggetti ai quali sia stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'art. 6 della L. 401/89 e successive modificazioni, devono essere sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto medesimo e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che quel divieto abbiano determinato.

L'articolo 9 stabilisce nuove prescrizioni in relazione alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio. Il comma primo del suddetto articolo, infatti, vieta espressamente alle società in argomento, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2005 (c.d. Decreto Pisanu), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 401/1989, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Spetta al Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, indicare, con decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le modalità di verifica, da effettuarsi tramite la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al suddetto comma per i nominativi comunicati dalle società sportive.

Qualora le società non dovessero rispettare la suddetta prescrizione, il prefetto della provincia in cui la società ha la sede legale commina la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra 40.000 e 200.000 euro, fermo restando, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, il disposto di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni.

Infine, ai sensi del comma 3 – bis dell'articolo de quo, introdotto nel corso dell' iter di conversione, è fatto obbligo alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio di esporre negli stadi, in tutti i settori, più copie del regolamento d'uso dell'impianto.

Le società sono tenute, inoltre, a fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata espressamente l'indicazione tale per cui l'acquisto del tagliando comporta obbligatoriamente l'osservanza del suddetto regolamento ed un comportamento di tal fatta costituisce condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.

L'articolo 10 determina l'introduzione, dopo il comma cinque, di un nuovo, ulteriore comma – il comma cinque bis - in seno all'articolo 1 – quater del decreto 28/03.

In virtù della citata norma, all'adeguamento degli impianti possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società che utilizzano gli impianti stessi. Qualora, poi, ai fini dell'adeguamento, occorran particolari titoli abilitativi, la norma prevede una procedura finalizzata al rilascio del titolo medesimo da parte dell'amministrazione competente. Quest'ultima provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca, entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi che è tenuta a pronunciarsi entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende accolta ad ogni effetto.

L'articolo 11 prevede la statuizione di un **programma straordinario per l'impiantistica sportiva**. A tal fine il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, è tenuto ad indire un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo **sport**

professionistico, ed all'esercizio del calcio in particolare, onde rendere la stessa maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura e redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Rispetto al testo originario del decreto – legge, durante l'iter di conversione sono stati inseriti, dopo l'articolo 11, gli articoli 11 – bis, 11 – ter, 11 - quater, 11 - quinquies ed 11 - sexies.

L'articolo 11 bis dispone la determinazione di un programma finalizzato alla **promozione dei valori dello sport**. Tale programma si sostanzia nella predisposizione di iniziative da effettuarsi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi dove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica.

Il programma in questione interessa il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca ed il Ministro delle politiche per la famiglia.

Al medesimo fine, inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, assicurano, insieme al CONI, la definizione delle opportune norme di intesa con le regioni e gli enti locali.

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le Federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta Olimpica, da organizzarsi immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive, all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al successivo comma 2.

Il comma secondo del presente articolo statuisce che le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni di cui alla L. 401/89, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2 – bis e 3 – bis del presente provvedimento legislativo, affluiscono al cosiddetto "**Fondo di solidarietà sportiva**", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 11 – ter statuisce una norma finalizzata al rilascio di biglietti gratuiti per minori.

Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute, pertanto, a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'art. 1 – quater , comma 7 bis, del D.L. 28/03, convertito, con modificazioni, dalla legge 88/03, così come introdotto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto (è il limite di quattro biglietti per persona fisica o giuridica che sia), biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell'anno. L'adulto è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

L'articolo 11 – quater stabilisce una importante modifica al comma 1 dell'articolo 1 – quater del D. L. 28/03. In virtù dell'intervento normativo in argomento, tutte le misure strutturali ed organizzative relative agli impianti con capienza superiore alle 10.000 unità devono essere estese a tutti gli impianti con capienza superiore alle 7.500 unità, a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007 – 2008.

Con **l'articolo 11 – quinquies** sono state apportate delle modifiche al D. Lgs. n. 177/05 (cd. Testo Unico della radiotelevisione) con l'intento di contribuire, anche tramite i mezzi radiotelevisivi, alla

diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza e di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

In particolare, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 34 del D. Lgs. 177/05 (emittenti televisive e fornitori di contenuti) nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive, e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si rileva, peraltro, un inasprimento delle sanzioni nel caso di inosservanza delle predette disposizioni.

L'articolo 11 – sexies, infine, apporta una importante modifica in ordine all'art. 1, comma 1297, della legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) relativamente alla **composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo**.

In virtù di tale disposizione, al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il Credito Sportivo è adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19 lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233. Ciò premesso, il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa di Risparmio di Roma spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.

2) In data 4 aprile 2007 è stato approvato dal Senato un disegno di legge (A.S. 1452), composto di tre articoli, recante "misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza" e finalizzato ad adeguare il testo di alcune disposizioni introdotte con il decreto - legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41, di cui al precedente punto 1 della presente circolare.

In particolare, il primo articolo apporta una modifica all' art. 583 – quater del codice penale, così come introdotto dall'art. 7, comma 1, del D. L. 8/07, col fine di rimuovere ogni possibile disparità di trattamento nell'ipotesi di lesioni personali aggravate ai danni di pubblici ufficiali impegnati in servizio di ordine pubblico.

In altri termini, viene disposta l'applicazione delle pene statuite dal predetto articolo del codice penale in ogni circostanza e, dunque, nel caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, indipendentemente dal fatto che le medesime siano state provocate in occasione di manifestazioni sportive (come, invece, sancito dalla citata norma del D.L. 8/07).

Il secondo articolo apporta una importante variazione al disposto di cui al comma 5 – bis dell'art. 1 – quater del D. L. 28/03, così come introdotto dall'art. 10 del D.L. 8/07.

Con il presente intervento normativo, infatti, si determina come obbligo, e non più come una mera facoltà, l'impegno di adeguare gli impianti sportivi alle vigenti norme di sicurezza rimesso alle società sportive che li utilizzano.

Il citato disegno di legge passa ora all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 2490), ove dovrebbe essere esaminato e votato in tempi rapidi.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

